

TRIBUNALE DI ISERNIA - SEZIONE LAVORO

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON ISTANZA CAUTELARE IN
CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C. E
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

La sig.ra Petruccelli Sonia, nata a Minturno il 22/02/1973, C.F.: PTRSNO73B62F224E, elettivamente domiciliata in Caserta la Viale delle Querce n. 20 – Parco "I LARI", presso lo Studio degli Avv.ti Francesco Cundari (CNDFNC46P12B582D) e Giuseppe Cundari (CNDGPP73C29F839P) che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'utenza fax 0823/344502 ed agli indirizzi di P.E.C. francesco.cundari@avvocatismcv.it e giuseppe.cundari@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma nel viale Trastevere n 73/a, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, dom.ta in Campobasso, Via Garibaldi, 124 - C.A.P. 86100;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ISERNIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, dom.ta in Campobasso alla Via Garibaldi, 124 - C.A.P. 86100;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, dom.ta in Campobasso alla Via Garibaldi, 124 - C.A.P. 86100;

FATTO

Con L. n. 107/2015, denominata " *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* " (c.d. Legge della Buona Scuola), il MIUR veniva autorizzato, per l'anno scolastico 2015/2016, ad " *attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di*



diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art.399 del d. lgs. 16/4/94, n.297 ..." (L.107/15, art.1 co.95).

La legge n. 107/95 si occupava, altresì, di disciplinare anche il prosieguo del rapporto di lavoro dei neo – assunti e all'art.1, co.108, introduceva norme relative alla mobilità per l'AS 2016/2017 così disponendo: *"Per l'A.S. 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (ovvero i docenti assunti secondo le procedure ordinarie , n.d.r.). Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'art.399, co.3, del TU di cui al decreto legislativo 16/04/1994 n.297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al co.96, lettera b) (docenti inseriti nelle GAE, n.d.r.) , assunti ai sensi del co.98 lettere b) e c)1. Successivamente, i docenti di cui al co.96, lettera b) (provenienti dalle GAE, n.d.r.), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzione ai sensi del co.98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'A.S. 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale... omissis ..." (L.107/15, art.1 , co.108).*

L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, pertanto, ha previsto, per l'anno scolastico 2016/2017, un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento.

Tale procedura di mobilità, inizialmente, era articolata in due fasi successive: **1)** Nella prima fase il trasferimento sarebbe dovuto essere a domanda da parte dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che, così facendo, avrebbero avuto la possibilità di concorrere anche sui posti



dell'organico assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario previsto per l'anno scolastico 2016/17 dal comma 95 dell'art. 1 della L. 107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi;

2) la seconda fase, invece, prevedeva una mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale.

Tuttavia, l'ordinanza ministeriale sulla mobilità n. 241 dell'08/04/2016, all'art. 2, in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato sempre in data 08/04/2016 e concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, ha, poi, previsto, quattro successive e distinte fasi della procedura di mobilità de qua:

FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/15 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

FASE C: riservata ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2015/16 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonché sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia), dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito di provincia diversa da quella assegnata).

L'odierna istante ha superato pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso a ruolo di appartenenza (Scuola Primaria classe di



concorso EEEE) ed è stata immessa in ruolo da graduatoria ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 01/09/2015 ed economica dalla data della presa di servizio, nella c.d fase "C" del piano assunzionale previsto dalla L. n. 107/2015, immissione dalla stessa accettato ai sensi e nei termini dell'art 1, comma 102, della L. nr, 107/2015, con sede provvisoria, per l'anno scolastico 2015/2016, nella provincia di Roma (cfr.: doc. all.).

La ricorrente, quindi, inoltrava domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria per l'anno scolastico 2016/2017, ai sensi dell'O.M. n. 241/16, domanda convalidata dall'Ambito territoriale di Roma che le attribuiva punti 79 + 6.

La ricorrente, nella domanda di trasferimento, nella sezione relativa alle preferenze delle sedi di servizio, indicava al 1° posto le scuole dell'ambito Campania 0011 e come successive preferenze gli ambiti della Campania 0009, 0008, 0007, 0010, Lazio 0024 e 0020, Campania 0018.

Successivamente, in data 29/07/2016, le veniva comunicato l'avvenuto trasferimento presso l'Ambito Molise 0004, ambito, peraltro, non indicato tra le preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Ebbene, già l'averne disposto il trasferimento presso un ambito non indicato in domanda si pone in stridente contrasto con le disposizioni regolanti la mobilità in questione.

A ciò si aggiunga che, da un esame del bollettino dei trasferimenti è emerso che, presso gli ambiti indicati con priorità dalla ricorrente sono stati destinati docenti con punteggio inferiore.

Per tale motivo, in data 12.09.2016, constatato che non le era stato accordato il chiesto trasferimento, presentava richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL di Ctg. 29.11.2007, rappresentando che altri docenti, con punteggio inferiore, erano stati trasferiti negli ambiti della Provincia di Caserta senza alcuna precedenza.

In particolare, evidenziava che, presso ambiti vicini nella provincia di Caserta, erano stati trasferiti i seguenti docenti: 1) Iacone Anna con punti 71 - Campania Ambito 0009; 2) Cantisani Maria Carmela con punti 39 - Campania Ambito 0007; 3) Cepparulo Rita con punti 19 - Campania Ambito 0008; 4) Della Volpe Giuseppina con punti 34 - Campania Ambito 0008; 5) Della Paolera Antonietta con punti 76



Campania Ambito 0009; 6) D'Ambrosio Antonietta, con punti 69, Campania Ambito 0009; 7) Di Maio Giovanna, con punti 32, Campania Ambito 0007; 8) Di Rubba Maria Franca, con punti 50, Campania 0007; 9) Di Resta Rosa, con punti 15, Campania Ambito 0008; 10) Feola Maria Teresa, con punti 17 Campania 0008; 11) Fera Anna, con punti 69, Campania 0009; 12) Golini Marianna, con punti 42, Campania Ambito 0009; 13) La Canna Anastasia, con punti 25, Campania Ambito 0008; 14) Alterisuio Carmela, con punti 37, Campania 0007 ed altri indicati nella richiesta di tentativo di conciliazione che si allega.

Sta di fatto, però, che nulla è accaduto.

E' evidente, pertanto, illegittimità del trasferimento della ricorrente disposto dal MIUR, che, pertanto, dovrà essere annullato e/o disapplicato per i seguenti

MOTIVI

A) L'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015 testualmente recita: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria*



interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

Secondo l'art. 6 del CCNI MOBILITÀ 2016, poi, le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D)

Nel caso in esame, la ricorrente, che ha partecipato alla "fase C" delle operazioni di mobilità, pur potendo vantare un maggiore punteggio, in virtù dell'operato illegittimo trasferimento è stata obbligata a trasferirsi dalla città in cui risiede, per prendere servizio nella provincia di Isernia, in un ambito, tuttavia, non individuato tra le preferenze espresse nella propria domanda di mobilità.

Secondo la richiamata normativa di riferimento *"FASE C: Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;"*.

L'aspirante docente, quindi, attinto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie del concorso 2012, che non ha avuto una proposta di nomina nelle fasi precedenti, è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l'insegnamento per cui concorre.

Tale provincia è individuata scorrendo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

A tal fine la ricorrente ha presentato rituale domanda di partecipazione, il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 30 maggio, ed ha richiesto l'assegnazione su posto comune, indicando a tal uopo le preferenze territoriali nella "Sezione G" della domanda (cfr. domanda di trasferimenti, come notificata sul portale Istanze



On Line, doc. 2);

Sta di fatto, però, che, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017, originariamente prevista il 18 luglio, rinviata poi al 29 luglio, l'istante, pur inserita nell'elenco dei trasferimenti, con punteggio 79 + 6, è rimasta assegnata all'Ambito Territoriale della Provincia di Isernia, ovvero ad A.T. non espresso come preferenza (*cfr. doc. allegato*).

Ebbene, tale provvedimento appare palesemente illegittimo, proprio perché adottato in totale violazione della richiamata disposizione, secondo cui la mobilità sarebbe dovuta avvenire ".....secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio."

E' evidente, quindi, che trattasi di trasferimento d'ufficio, provvedimento che, in quanto tale, doveva essere adeguatamente motivato, proprio al fine di consentire al docente destinatario di verificarne la legittimità.

Il M.I.U.R., invece, non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione dell'istante in una sede tanto lontana e non rientrante tra le preferenze indicate nella domanda di mobilità.

Pertanto, l'istante non è stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura.

Il silenzio dell'amministrazione ha impedito di effettuare opportune verifiche per accertare il suo comportamento, con conseguente impossibilità di appurare se l'assegnazione in una sede tanto distante dalla residenza della ricorrente sia stato il frutto di un errore materiale come quelli pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, *a monte*, di un procedimento attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo.

Ne consegue, pertanto, che, a prescindere dagli ulteriori vizi del procedimento, il disposto trasferimento dovrà essere annullato.

In proposito, si consideri, poi, che, come rilevato dalla ricorrente nella propria richiesta di conciliazione e nella successiva diffida, presso alcuni ambiti della provincia di Caserta sono stati indirizzati docenti in possesso di punteggio inferiore.



La circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di tali operazioni.

Ciò, del resto, emerge proprio dalla illogica circostanza che, a parità di requisiti (motivi di preferenze e fasi della mobilità), docenti con maggior punteggio, qual è la ricorrente, sono stati assegnati in sedi distanti (ed addirittura non indicate nella domanda, o indicate tra le ultime preferenze), ed altri con punteggio inferiore sono stati assegnati in sedi vicine (ovviamente indicate come prime preferenze), pur essendovi posti più che sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i partecipanti alla procedura di mobilità.

In tal modo il M.I.U.R. ha violato palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

In ogni caso, è palese che il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge, in quanto il Ministero ha stilato un elenco in base al quale chi ha un minor punteggio ha trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede indicata dalla odierna ricorrente.

Il richiamato CCNI Mobilità, all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che *"la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio."*

Dunque, gli Uffici Scolastici Regionali avrebbero dovuto assegnare la sede di servizio, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, ovviamente fino alla totale copertura dei posti disponibili.

Il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente nell'ambito della fase di riferimento (nel caso di specie la C).

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò è accaduto. In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. *algoritmo*,



utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che detto *algoritmo non* è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore, trascurando, peraltro, le priorità delle diverse fasi.

Come sopra indicato, infatti, da un esame delle preferenze indicate nella domanda della ricorrente, emerge che, in quasi ogni ambito, si trovano concorrenti con punteggio di gran lunga inferiore al suo.

Eppure lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" (Cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 18 giugno 2013, n. 15212).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., *ex multis*, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620).

In proposito, il Consiglio di Stato ha chiarito che: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le*



amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata.” (Cfr. Cons. St., Sez. IV, sentenza 16.10.2011, n. 5611)

A ciò si aggiunga che, sempre secondo il Supremo Consesso *"il criterio dell' assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore."*

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Come chiaramente affermato dal Tribunale di TARANTO in una vicenda per molti versi analoga, *"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore".* (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

A ben vedere, la concreta motivazione di tale *modus operandi* del MIUR non è altro che il frutto di una procedura non esente da difetti; non a caso infatti si sono registrati gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni.

Le esigenze di speditezza non possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si auto-riconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei.

Il Consiglio di Stato, a tal proposito ha statuito che: *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di*



selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti." (Cfr. Cons. St., Sez. VI, sent. n. 2489 del 27.04.2011).

In conclusione, la condotta dell'amministrazione è palesemente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

A conferma di ciò, si consideri che, per la classe di concorso di interesse della ricorrente vi sono numerosi candidati che, pur avendo un punteggio inferiore, hanno ottenuto una sede ubicata in uno degli ambiti indicati dalla ricorrente ambito per cui è stata espressa preferenza della ricorrente con priorità rispetto a quello a lei assegnata. In particolare, la ricorrente, con punti 79 + 6 , nella propria istanza di trasferimento, aveva indicato, al primo posto, l'ambito Campania 0011 e come successive preferenze gli ambiti della Campania 0009, 0008, 0007, 0010, del Lazio 0024 e 0020, della Campania 0018.

Ebbene, mentre la ricorrente è stata trasferita nell'ambito Molise 0004, risultano trasferiti in ambiti territoriali vicini i seguenti docenti: 1) Iacone Anna con punti 71 - Campania Ambito 0009; 2) Cantisani Maria Carmela con punti 39 - Campania Ambito 0007; 3) Cepparulo Rita con punti 19 - Campania Ambito 0008; 4) Della Volpe Giuseppina con punti 34 - Campania Ambito 0008; 5) Della Paolera Antonietta con punti 76 Campania Ambito 0009; 6) D'Ambrosio Antonietta, con punti 69, Campania Ambito 0009; 7) Di Maio Giovanna, con punti 32, Campania Ambito 0007; 8) Di Rubba Maria Franca, con punti 50, Campania 0007; 9) Di Resta Rosa, con punti 15, Campania Ambito 0008; 10) Feola Maria Teresa, con punti 17 Campania 0008; 11) Fera Anna, con punti 69, Campania 0009; 12) Golini Marianna, con punti 42, Campania Ambito 0009; 13) La Canna Anastasia, con punti 25, Campania Ambito 0008; 14) Alterisuo Carmela, con puntio 37, Campania 0007 ed altri indicati nella richiesta di tentativo di conciliazione che si allega.

E' evidente, quindi, che tale assurda incongruenza ha inficiato irrimediabilmente l'esito della procedura de qua, in quanto, se in base alle citate disposizioni regolanti la mobilità sarebbe dovuta avvenire



".....secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali...", riesce davvero difficile da comprendere come sia potuto accadere che un docente con un punteggio superiore, nell'individuazione della sede secondo l'ordine delle preferenze espresse nella domanda, non sia stato destinato ad alcuna delle sedi viciniori indicate con precedenza rispetto alle altre, riservate, invece, a docenti con punteggio inferiore.

Quanto esposto dimostra inconfutabilmente che l'assegnazione delle sedi ed i conseguenti provvedimenti di trasferimento sono stati disposti mediante utilizzo, da parte del Ministero, di un "algoritmo" fallace ed erroneo, che ha prodotto risultati abnormi, irragionevoli, contraddittori, iniqui ed in ogni caso erronei ed illegittimi.

Il MIUR, anche a seguito delle molteplici richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, si è sempre rifiutato di rendere noti i criteri attraverso i quali è stato elaborato il predetto algoritmo.

Lo stesso Ministero, con comunicazioni ufficiali, negli incontri sindacali successivi alla pubblicazione dei movimenti all'esito della procedura di mobilità, ha riconosciuto la sussistenza di "anomalie" e "malfunzionamenti" dell'algoritmo e si è impegnato ad esaminare le situazioni più macroscopiche ed a correggere gli errori in sede di tentativi di conciliazione.

Recentemente, poi, si è pronunciato sulla vicenda il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, il quale, con ordinanza del 16/09/2016, ha accolto l'istanza cautelare formulata da una docente di scuola primaria in servizio presso il V Circolo di Barletta, città di residenza, assegnata, all'esito della procedura di mobilità, all'ambito territoriale Friuli Venezia Giulia 0009 (Udine).

Secondo il Tribunale, infatti, il principio inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti *"....vincola l'amministrazione, in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi"*.

Ne consegue, pertanto, l'illegittimità dell'operato trasferimento che, quindi, dovrà essere annullato.

B) Ulteriore profilo di illegittimità del trasferimento di cui è causa risiede nella mancata indicazione, da parte del MIUR, delle ragioni



specifiche che hanno determinato la scelta dell'Ambito assegnato come sede di servizio, in totale spregio delle preferenze espresse nella domanda di mobilità.

Per costante giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vige l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi (*cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479*).

In buona sostanza, l'Amministrazione deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto addotti a fondamento del proprio provvedimento.

Sta di fatto, però, che, nel caso in esame, il MIUR, nella email inviata all'istante, con la quale le ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, non ha minimamente accennato ai motivi di tale disposizione, limitandosi a dichiararsi disponibile a soddisfare "eventuali richieste di chiarimento" presso "gli uffici amministrativi competenti".

Ne consegue che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno la sua comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede deteriore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Il Consiglio di Stato, sul punto, ha statuito che il difetto di motivazione "...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella nella valutazione dei presupposti del provvedimento". (*cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257*).

Appare, quindi, evidente che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della erronea procedura di mobilità adottata senza motivazione.

SUL PERICULUM IN MORA.

Le gravi e perduranti conseguenze derivanti dal comportamento del



Miur giustificano certamente il ricorso alla tutela d'urgenza.

La mancata legittima assegnazione della ricorrente ad una sede di servizio di gran lunga più vicina rispetto a quella assegnata, e certamente compatibile con l'attuale residenza, espone la ricorrente all'attuale rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile alla propria vita personale, familiare e di relazione.

La ricorrente, infatti, coniugata con il sig. Tortora Giuseppe, ha due figli minori, Gennaro nato il 21/05/2004 e Iacopo nato il 12/03/2006, i quali, ovviamente necessitano della continua presenza materna per una giusta ed adeguata crescita che, in mancanza di un immediato provvedimento cautelare, non potrebbe minimamente assicurare.

Non solo.

La ricorrente è convivente con la sig.ra Petruccelli Liberina (cfr.: stato di famiglia), portatrice di handicap e titolare dei benefici di cui alla legge 104/1992, che necessita di assistenza da parte della ricorrente per monitorare le patologie da cui è affetta.

E' evidente, pertanto, che, in mancanza di un immediato provvedimento cautelare, la ricorrente non potrà continuare a godere dell'assistenza dei propri familiari nelle proprie necessità quotidiane, con conseguente aggravamento delle già precarie condizioni di salute in cui versa.

E' evidente, pertanto, che la ricorrente, ove mai non intervenisse immediata tutela dei propri irrinunciabili diritti, subirebbe pregiudizi alla vita familiare che, nel tempo occorrente a far valere le proprie ragioni per le vie ordinarie, diverrebbero ancor più gravi ed irreparabili.

In proposito, si consideri che, in base alla disposizione di cui all'art. 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994, la docente è costretta a rimanere per un triennio sulla sede di servizio assegnata!

Invero, il Tribunale di Bari (rel. Mastrorilli), con pronuncia cautelare in sede collegiale del 06.10.2011, ha motivato su un caso analogo, circa il *periculum in mora*, nel modo che segue: "...detto disagio appare tutt'altro che trascurabile, ove si consideri che di fatto il XXXX è obbligato ad utilizzare il proprio automezzo per coprire giornalmente oltre 70 km per i viaggi di andata e ritorno (su una strada notoriamente tutt'altro che agevole), posto che è stato documentato ..che l'opzione del mezzo pubblico appaiono oggettivamente inesigibili".

Il Tribunale di Bari, già in precedenza, con ordinanza del 11



dicembre 2008, in un caso analogo aveva ritenuto che sussistenti senz'altro i requisiti dell'invocata tutela cautelare, in caso di *"illegittima sottrazione della cattedra ad un insegnante quale fatto idoneo a procurare a quest'ultimo un pregiudizio imminente ed irreparabile, laddove il ricorrente è costretto a recarsi in sede disagiata, a chilometri di distanza dalla propria abitazione, non collegata con mezzi pubblici, con difficoltà evidenti logistiche ed economiche, con ripercussioni sui rapporti familiari, essendo obbligato a prendere ogni giorno la propria autovettura, con i relativi rischi"*.

Da ultimo si segnala che il Giudice del Lavoro di Trani, con ordinanza del 16/09/2016, ha accolto l'istanza cautelare formulata da una docente di scuola primaria in servizio presso il V Circolo di Barletta, città di residenza, assegnata, all'esito della procedura di mobilità, all'ambito territoriale Friuli Venezia Giulia 0009 (Udine).

Secondo il Tribunale, infatti, *"la lontananza, in particolare dai due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni, con danno ingiusto alla formazione e allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia"*. (cfr.: ordinanza cautelare del 16/09/2016)

Sulla scorta di tale motivazione ha ordinato al MIUR di assegnare la docente in una delle sedi disponibili indicate nella domanda di trasferimento, in rigoroso rispetto del principio di scorrimento della graduatoria.

A ciò si aggiunga che l'allontanamento dall'ambiente nel quale il lavoratore esprime la propria personalità e la difficoltà di un rientro frequente nel predetto ambiente, impedirà alla ricorrente il mantenimento delle relazioni personali, familiari e sociali, così determinando un grave danno alla vita di relazione.

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che qualunque atto apprestato dal datore di lavoro che possa ledere la dignità, la personalità e la professionalità del lavoratore, produce un danno in se e merita una tutela piena che può essere garantita soltanto attraverso un provvedimento cautelare.

Il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha infatti natura primaria ed è costituzionalmente garantito e pertanto la sua lesione costituisce, in se, un danno.

La vasta serie di interessi dei quali è portatore il lavoratore è protetta



anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo gli interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali.

La dignità del lavoratore è intesa sia in senso assoluto che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) rafforzano la tutela apprestata dall'art. 2087 c.c., riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed un diritto inviolabile all'affermazione, mediamente a favore, della propria personalità ed individualità ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave ed irreparabile.

Senza considerare che, tutto o quasi tutto il trattamento economico verrebbe consumato per le spese che dovrebbe certamente affrontare per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per le utenze e per il proprio sostentamento, non potendo raggiungere giornalmente la sede di lavoro dalla propria attuale residenza.

Si rende dunque necessario che l'On.le Magistrato adito adotti, in via cautelare e d'urgenza, ogni provvedimento atto a salvaguardare il buon diritto della ricorrente a mantenere la sede di lavoro vicina alla propria residenza per poter assicurare la sua fondamentale presenza ai figli, al coniuge ed alla sig.ra Altieri Maria Annunziata.

Occorre, quindi, un provvedimento che, in via di urgenza, preferibilmente inaudita altera parte, ordini agli Enti convenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, di procedere al trasferimento immediato della ricorrente nell'ambito della Campania 0009, 0008, 0007, 0010, del Lazio 0024 e 0020, della Campania 0018, nei quali sono stati illegittimamente collocati docenti con punteggi inferiori e senza diritto ad alcuna preferenza e/o precedenza.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet *dedicato* del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in



graduatoria.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia, anche a mezzo decreto da emettere *inaudita altera parte* stante l'urgenza di provvedere: **1)** In via cautelare e d'urgenza, Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co.108, legge 107/2015, nell'ambito della Campania 0009, 0008, 0007, 0010, del Lazio 0024 e 0020, della Campania 0018, nei quali sono stati illegittimamente collocati docenti senza diritto ad alcuna preferenza e/o precedenza ed addirittura appartenenti alla successiva Fase C e D e, per l'effetto, **2)** Suspendere l'efficacia del trasferimento impugnato, con ordine giudiziale alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al trasferimento immediato della ricorrente sull'ambito Campania 0009, o in altro ambito utile, secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità, ivi compresi gli ambiti della Campania 0008, 0007, 0010, del Lazio 0024 e 0020, della Campania 0018; **3) Nel merito:** Previo accertamento del diritto della ricorrente ad essere collocata, all'esito del procedimento di mobilità ex art.1, co.108, legge 107/2015, nell'ambito Campania 0011, o in altro ambito prossimo secondo l'ordine indicato nella domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2107; **4)** Annullare e/o disapplicare i provvedimenti amministrativi illegittimi impugnati e dichiarare la inefficacia del provvedimento di trasferimento sull'ambito Molise 0004; **5)** Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura adottata dal Ministero resistente per l'individuazione delle sedi di servizio cui è stata destinata e condannare le amministrazioni resistenti alla ripetizione della predetta procedura, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente, nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata; **6)** ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., ciascuno per quanto di propria competenza, di provvedere al trasferimento della ricorrente sull'ambito Campania 0011, o in altro ambito utile, secondo l'ordine indicato nella domanda di



mobilità. Con vittoria di spese e competenze di giudizio con distrazione.

Si chiede fissarsi udienza di discussione

Si produce: 1) Copia domanda di trasferimento; 2) Copia email U.S.P.; 3) Copia richiesta di conciliazione; 4) Copia diffida; 5) Copia certificazione attestante la titolarità di L. 104/1992 della sig.ra Liberina Petruccelli; 6) Autocertificazioni personali.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile, per cui l'importo da versare, ridotto alla metà, è pari ad € 259,00.

Salvis iuribus

Caserta lì 05/10/2016.

Avv. Francesco Cundari

Avv. Giuseppe Cundari

